



# **COMUNE DI AVELLINO**

## **SETTORE RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO VERDE PUBBLICO**

### *REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO DELLE AREE INCOLTE E FRUIZIONE AREE*

#### **Il Responsabile del Progetto**

Per.agr. Vincenzo Battista

#### **Collaborazione**

COMMISSIONE CONSULTIVA al Verde Pubblico istituita con delibera della Giunta Municipale N. 536 del 28 marzo 1996.

**Approvato con Deliberazione di C.C. n° 54 del 17/04/2009**

## **PREMESSA**

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n° 490.

Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici da tutelare", svolge diverse funzioni climatiche-ecologiche, urbanistiche e sociali ed inoltre ha un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.

Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale-storico-paesaggistico, nonché, canali, e fossi in zone agricole.

## **CAPITOLO I**

### **OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

Il presente regolamento attua, per il verde urbano privato e pubblico, la regolamentazione prevista dalla legge nazionale , integrando in ciò il Regolamento Urbanistico ed Edilizio di cui costituisce parte normativa relativa alla materia. Le disposizioni sul verde urbano privato disciplinano il verde compreso nel territorio urbanizzato e/o da urbanizzare così come individuato negli strumenti urbanistici, nonché i giardini storici, gli alberi monumentali, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Disciplinano, altresì, le aree private comprese nel territorio urbanizzato e/o da urbanizzare o di pertinenza di fabbricati (aree incolte), che non risultino adibite all'attività agricola.

Le disposizioni relative al verde pubblico hanno natura di direttiva per l'azione degli Enti proprietari e di fondamento per l'attribuzione delle mansioni ai soggetti gestori dei servizi, nonché per l'utilizzo degli spazi verdi pubblici da parte di terzi.

#### **Art. 2 -Finalità**

Indipendentemente dalla sua proprietà, il verde costituisce un patrimonio storico-ambientale della città e come tale deve essere tutelato, sviluppato e mantenuto in buono stato di conservazione valutando al contempo sia la tipologia delle piante, sia la loro collocazione nel contesto urbano.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano sia gli interventi sul patrimonio verde pubblico che su quello privato e fissano norme relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa delle aree verdi.

Indicano i criteri da seguire per la progettazione di nuove aree a verde, tutelano il patrimonio arboreo, i giardini, le aree di pregio ambientale storico e paesaggistico allo scopo di salvaguardarlo e preservarlo.

Sulla base di tali principi, laddove, per limiti oggettivi, non risulti possibile il rispetto delle norme di corretta piantumazione e coltivazione, sono dettati i criteri per le azioni compensative del caso .

## CAPITOLO II

### **NORME PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

#### **Art. 3- Oggetto del capitolo**

La cura del Verde Pubblico costituisce Servizio Pubblico ai sensi del D. Lgs.vo n° 267 del 18 Agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) Art. 112 e s.m.e.i.-

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde urbano pubblico esistente nel territorio comunale, sia di proprietà diretta dell' Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dagli stessi Enti pubblici o da altre strutture (Ditte esterne, Aziende speciali) su diretto loro mandato.

#### **Art. 4 - Salvaguardia del verde pubblico**

Il verde pubblico comunale è costituito da:

- 1) Orti botanici;
- 2) altre aree facenti parte del Demanio Comunale adibite a parchi e verde per Standard urbanistici;
- 3) verde di pertinenza della viabilità e dei parcheggi pubblici, degli edifici pubblici, degli impianti sportivi e dei Cimiteri.

Sulle aree di cui al punto 2, indisponibili, inalienabili e soggette a vincolo di destinazione, possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni con carattere di temporaneità.

La fruizione di tali aree è pubblica e può essere limitata o regolamentata solo per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio.

Le altre aree verdi di proprietà o di uso pubblico seguono l'utilizzazione della struttura di cui sono pertinenza fino a che non ne venga eventualmente modificato il regime giuridico

#### **Art. 5 - Suddivisione organizzativa e territoriale delle aree verdi.**

Le aree verdi pubbliche sono identificate come:

- Parchi e Percorsi a valenza Territoriale
- Parchi Urbani e orti botanici;
- Giardini di quartiere o di insediamento;
- Giardini e cortili scolastici;
- Giardini e cortili di fabbricati pubblici o di uso pubblico;
- Verde Cimiteriale;
- Verde di impianti sportivi;
- Aiuole di grandi dimensioni;
- Verde stradale (piccole aiuole spartitraffico, marciapiedi alberati, ecc.)

#### **Art. 6 - Definizioni**

Si definiscono Componenti delle aree verdi:

- manti erbosi e piante erbacee;
- arbusti;
- alberi;
- impianti;
- arredi;
- giochi;
- cartellonistica non pubblicitaria;
- viabilità.

Si definisce Manutenzione Ordinaria l'insieme delle azioni da porre in atto al fine di mantenere la vitalità, l'aspetto e le funzionalità delle aree verdi e di tutte le loro componenti.

Gli interventi di M. O. possono essere di tipo RIPARATIVO (es. sostituzione di singoli elementi ammalorati o di piccole porzioni di singole componenti) e di tipo PERIODICO PROGRAMMATO (necessari al ripristino ed alla manutenzione della qualità e del livello di fruibilità delle singole componenti).

Si definisce Manutenzione Straordinaria ogni azione posta in atto tendente a migliorare la qualità e la funzionalità delle aree stesse, attraverso la sostituzione o ristrutturazione di parti consistenti delle componenti stesse.

Si definisce ristrutturazione o riqualificazione la sostituzione, in toto od in parte consistente, delle varie componenti delle aree verdi anche modificandone la qualità, il tipo, la forma o il disegno al fine di migliorarne la fruibilità o per adeguarne la struttura a nuove funzioni eventualmente individuate per l'area stessa.

#### Nota

*Gli interventi prevalenti sul patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di "manutenzione programmata", tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle quali viene previsto ed incluso nel programma annuale.*

### **CAPITOLO III**

#### **INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO E NORME DI CORRETTA PROGETTAZIONE.**

##### **Art. 7 - Abbattimenti e potature.**

Tutti gli interventi sul patrimonio verde pubblico sono eseguiti dal Comune, anche su segnalazione di gestori incaricati dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici proprietari.

I soggetti privati possono richiedere interventi sul verde pubblico per danni alla proprietà privata, per motivi di pubblica o privata incolumità, per morienza o particolare degrado, direttamente all' "Ufficio Verde".

Nel caso di abbattimenti di alberi pubblici, richiesti da privati per motivi eccezionali, il richiedente, qualora autorizzato, dovrà versare al Comune, prima dell'intervento, una somma pari al valore ornamentale dell'albero da abbattere (calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato A) aumentata del costo di messa a dimora.

Gli abbattimenti di alberi pubblici, anche quando di iniziativa dei Soggetti Gestori, dovranno essere comunicati al Servizio competente.

In caso di morienza o grave degrado di alberi pubblici, il Soggetto Gestore nell'ambito della sua attività, dovrà individuarne le cause ed accertarne l'eventuale dolosità.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall' Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico-culturale.

Fatti salvi i casi di particolare urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell' avifauna.

La potatura è un intervento che riveste carattere di eccezionalità: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi. Sono esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

#### **Art. 8- Abbattimenti non autorizzati e danneggiamenti.**

Tutti gli abbattimenti e le potature eseguiti in mancanza od in contrasto con la procedura di cui all'art. 7 sono considerati "abbattimenti non autorizzati".

Sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati i danneggiamenti.

Si intendono danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e come tali sanzionati

In caso di danneggiamento al patrimonio verde pubblico provocato da circolazione o incidente stradale, la Polizia Municipale, nell'ambito delle sua attività, dovrà individuarne i responsabili che dovranno risarcire il danno provocato ed all'uopo quantificato dal Servizio competente.

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che possano danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature che possano comportare impedimento al corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta.

In caso di contrasto tra le norme di cui al presente articolo e quelle del PUC, nelle aree consolidate e in quelle di trasformazione previste dal PUC prevarrà la normativa del PUC stesso e del RUEC mentre risulterà prevalente il presente regolamento nelle zone agricole, nelle residenze con giardino e in quelle di tutela ambientale.

#### **Art. 9 - Area di pertinenza delle alberature.**

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	m. 2 di raggio
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	m. 4 di raggio
per piante di prima grandezza (altezza >18m)	m. 6 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali impermeabili purché:

- sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	mq. 4
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	mq. 6
per piante di prima grandezza (altezza >18m);	mq.10

- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PUC vigente, non potranno essere interessate da manufatti edilizi o da pavimentazioni non permeabili.

Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra. Per gli impianti esistenti, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

#### **Art. 10 - Distanze dai confini, linee ferroviarie, strade pubbliche e dagli impianti aerei e sotterranei.**

##### **Distanze dai confini per i nuovi impianti arborei**

Per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile, salvo patti contrari fra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature, come definita al capitolo precedente, nell'ambito della proprietà.

##### **Distanza dalle linee ferroviarie**

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11.07.80 n° 753 e all' articolo n° 4 della legge 12.11.68 n° 1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

##### **tipologia della vegetazione**

- a) alberi di altezza >4m
- b) arbusti ed alberi di altezza <4m  
e siepi di altezza >1,5m
- c) siepi con altezza <1,5m

##### **distanza minima corrispondente**

altezza massima delle piante a  
maturità aumentata di m. 2

- m. 6
- m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Nelle aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

##### **Distanze dalle strade pubbliche.**

Per quanto riguarda l'ambito urbano, negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione di giardini pubblici in corrispondenza di incroci di strade prive di marciapiede, all'interno del triangolo definito dai confini di proprietà con lato di mt. 2,00, non potranno essere messi a dimora alberi, arbusti o siepi che siano di impedimento alla visibilità dell'incrocio.

Per quanto riguarda l'ambito extraurbano si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dal Regolamento di Attuazione dello stesso . Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, ad opera o su richiesta dell'Ente proprietario della strada, che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato (Agronomo o Perito Agrario), attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

In ogni caso, per gli impianti esistenti, l'Ente proprietario della strada, potrà comunque chiedere, per motivi di sicurezza della circolazione, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo vegetale che sia di impedimento alla visibilità senza obbligo di compensazione.

### **Distanza dagli impianti per le utenze aeree**

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0, 1°, 2° e 3° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovranno essere rispettate le distanze minime di impianto previste.

### **Nuovi impianti per le utenze elettriche e di telecomunicazione**

Oltre al rispetto delle norme prescritte dalla Direttiva CEM e dagli eventuali regolamenti locali specifici, all'interno del territorio urbanizzato, ivi compresi anche i parchi pubblici, le zone soggette ad imboscamento, le aree sottoposte a tutela ambientale, i nuovi impianti dovranno essere realizzati con conduttori di tipo isolato.

Gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati dovranno essere adeguati entro tre anni dall'approvazione del presente Regolamento.

### **Distanza dalle utenze sotterranee**

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

<b>Classe di grandezza</b>	<b>distanza minima</b>
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

<b>Classe di grandezza</b>	<b>distanza</b>
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2



Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

*Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, al Servizio Verde Pubblico almeno 30 giorni prima dell' inizio dei lavori.*

#### **Art. 11- Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.**

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili .

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

*Ogni abbattimento o danno sarà sanzionato ai sensi degli artt. 45 e 47.*

#### **Art. 12- Nuovi impianti e sostituzioni**

##### **Scelta delle specie**

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato .

##### **Dimensioni all'impianto**

Per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità certificata o munito di passaporto, se richiesto per la specie, avente circonferenza non inferiore a cm. 20-22 per le specie di prima e seconda grandezza e cm.10-15 per quelle di terza grandezza.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 .

##### **Distanze d'impianto**

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- tra albero ed albero quelle indicate nelle tabelle in allegato C;



- rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 10 del presente Capitolo.

Deroghe ai parametri indicati nel presente articolo sono consentite se previste nell'ambito di soluzioni progettuali agronomicamente e funzionalmente motivate da parte di tecnici esperti del settore.

### **Art.13- Norme per la progettazione del verde pubblico**

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo tra un minimo del 30% ad un massimo del 60% di copertura arborea data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità.

### **Requisiti della progettazione delle aree verdi pubbliche.**

I progetti per la realizzazione o per la ristrutturazione di aree verdi pubbliche o di verde di Standard da cedere, dovranno essere corredati dalla seguente documentazione:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi), con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) compresi od attigui all'area di intervento;
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- dichiarazione sulla durata almeno decennale dell'impianto realizzato come da progetto;
- dichiarazione della sostituzione delle fallanze;
- piano decennale di manutenzione delle opere a verde;
- piano di tutela del verde esistente.

In tali progetti si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico.

### **Art.14 - Norme per la progettazione dei parcheggi pubblici.**

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture pubbliche, deve essere prevista, una piantumazione in grado di garantire, a maturità, una copertura del suolo (calcolata con le modalità di cui all'articolo 13), pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

Le superfici potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni permeabili garantendo comunque una superficie libera minima attorno al tronco pari a mq.3,0.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.

La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

### **Art. 15- Alberate stradali**

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 7 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, secondo la seguente articolazione:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a) per marciapiedi di larghezza fino a m. 3   | alberi di terza grandezza;   |
| b) per marciapiedi di larghezza > m 3 e < m.4 | alberi di seconda grandezza; |
| c) per marciapiedi di larghezza > di m. 4:    | alberi di prima grandezza;   |

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

<b>Classe di grandezza</b>	<b>Superficie libera min. per viali e raggio (r) minimo corrispondente</b>	
a) 1° grandezza (altezza >18m)	mq. 8	r m. 1,6
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	mq. 3,5	r m. 1,0
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	mq. 2	r m. 0,80

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati.

Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde.

Sugli incroci di strade urbane, con o senza marciapiede, dovrà essere salvaguardata la sicurezza della circolazione mantenendo libera da alberature una zona prossima all'incrocio tale da non ostacolare la visibilità dello stesso.

Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni.

Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale.

#### **DURATA MEDIA FUNZIONALE ED ESTETICA DI ALCUNE SPECIE IN AMBIENTE URBANO**

SPECIE	ANNI	SPECIE	ANNI
Acerò spp.	40-70	Pino domestico	80-100
Bagolaro	80-90	Pioppo spp.	40-60
Carpino	50-70	Platano	100-120
Frassino spp.	60-80	Quercia spp.	80-100
Ippocastano	70-80	Robinia spp.	40-50
Liriodendron	60-80	Sofora	50-70
Olmo	80-100	Tiglio spp.	80-100

Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

#### **Potature su alberate stradali**

Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all' art.7 del presente Capitolo.

Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro tre anni dall' adozione del presente Regolamento.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere presentate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato del settore.

#### **Abbattimenti in alberate stradali**

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all' art. 7 del presente Capitolo, a questo dovrà seguire l' impianto di un nuovo esemplare arboreo.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l' asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l' integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l' eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l' introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

## **Segnalazione di cantieri stradali**

E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 11 del presente Capitolo.

## **CAPITOLO IV**

### **DIFESA**

#### **Art. 16 - Difesa fitosanitaria**

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

#### **Monitoraggio dei parassiti**

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario.

#### **Tipologie di intervento**

Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica.

#### **Impiego di prodotti fitosanitari**

In caso di inefficacia delle tecniche di lotta agronomica e biologica dovranno essere utilizzati principi attivi scelti in base ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale. Si valuterà, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.)

E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati anche sul principio attivo adoperato.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.

#### **Art. 17 - Interventi di lotta obbligatoria**

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le norme di Lotta Obbligatoria, avendo come riferimento il Servizio Fitosanitario Regionale dello STAPA-CePICA di Avellino.

#### **Art. 18 - Controllo della vegetazione spontanea**

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

Soltanto per le alberature stradali e le piccole aiuole, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà intervenire con erbicidi secondo le seguenti modalità:

- prodotti ad azione residuale, distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- erbicidi fogliari, distribuiti nel periodo primaverile estivo.

In aree private ad uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici (diserbanti).

Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano.

In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per i problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.

### **CAPITOLO V**

#### **SALVAGUARDIA DEI PARCHI, GIARDINI, VIALI O SINGOLI ESEMPLARI DI PREGIO STORICO E/O AMBIENTALI**

##### **Art.19 - Salvaguardia di parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale**

Per storico e/o ambientale, si intende una composizione o una singola pianta che presentino particolare interesse dal punto di vista storico, culturale, artistico e/o naturalistico.

Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura.

Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti e censiti. **Per i privati sarà messa in atto la procedura di legge.**

Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro.

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.

In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato dal presente Regolamento in materia di progettazione delle aree verdi.

L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

Ai fini della conservazione della biodiversità storica locale, per la salvaguardia di specie arboree ed arbustive di pregio o in via di estinzione, anche a fini didattici e culturali, il Comune potrà individuare, per la coltivazione e riproduzione, aree apposite sottoposte a particolari norme di tutela la cui funzione e conduzione sarà regolamentata con apposita ordinanza.

#### **Art. 20 - Catasto di piante, giardini, viali o singoli esemplari di pregio storico e/o ambientali.**

L'Amministrazione Comunale provvederà a censire ed istituire un catasto delle piante, dei parchi e dei giardini pubblici e privati di particolare pregio storico architettonico e/o ambientale, indipendentemente dall'inserimento nella tabella C.

Le piante censite ed inserite in catasto saranno soggette a maggiore tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da ditta specializzata sotto il controllo dei tecnici dell'Ufficio Verde.

**Le modalità di censimento e vincolo saranno oggetto di decisione del Consiglio Comunale che si avvarrà del parere della Commissione al Verde.**

### **CAPITOLO VI**

#### **ORTI E AREE AGRICOLE NEL PERIMETRO URBANO**

Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno, compreso nel centro urbano così come individuato dal P.R.G.

#### **Art.21- Norme per il proprietario o l'assegnatario. Impegni del proprietario o assegnatario**

1. contribuire alla manutenzione degli eventuali spazi comuni;
2. curare la buona sistemazione l'ordine e la pulizia e non alterarne il perimetro e la fisionomia.
3. le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con materiale naturale vivo o morto;
4. tenere controllato lo sviluppo di vegetazione infestante lungo i confini di proprietà;
5. curare la sistemazione idraulica del terreno al fine di evitare ristagni di acqua.

#### **Restrizioni e divieti**

Nello spazio riservato all'orto e alle aree agricole nel perimetro urbano non è consentita:

- a) la posa di pavimentazione fissa,(gli eventuali manufatti adibiti a ricovero attrezzi eventualmente autorizzati ai sensi delle norme sull'edificazione, dovranno essere realizzati in legno naturale e mimetizzati con apposite cortine vegetali anche rampicanti);
- b) l'allevamento di animali di qualsiasi specie;
- c) lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- d) la bruciatura delle stoppie, del fogliame e dei residui erbacei ed arbustivi derivanti dalla pulizia del fondo;
- e) la produzione di rumori molesti non strettamente connessi agli impegni di cui al precedente punto (2)- Questi ultimi interventi possono essere realizzati rispettando il seguente orario:



- dall'1 maggio al 30 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 al tramonto;
- dall'1 ottobre al 30 aprile: dalle ore 8.00 al tramonto.

Per l'utilizzo di prodotti chimici quali anticrittogamici e simili, si rimanda al Capitolo IV del presente Regolamento.

**Per i punti d) – e) si rimanda ai regolamenti vigenti., e/o alle Ordinanze emesse dall'Ente.**

## CAPITOLO VII

### **NORME INTEGRATIVE PER LE AREE PUBBLICHE E PRIVATE NON EDIFICATE E NON ADIBITE AD ATTIVITA' AGRICOLA**

#### **Art. 22 – Aree incolte, corti di fabbricati fuori e dentro il perimetro urbano non adibiti ad attività agricola ed aree dismesse dalla coltivazione.**

Le aree di cui al presente articolo ed a qualsiasi uso destinate devono essere tenute in perfetto ordine e sistematicamente pulite da piante infestanti di ogni genere; inoltre è vietato:

- lasciare in deposito materiali di qualsiasi natura,ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente pericolosi nei confronti dell'uomo (es: cani e gatti randagi, ratti, zanzare, rettili ecc.);
- modificare le quote del terreno con riporti o scavi;
- ai sensi del Decreto legislativo 22/97 art.14, depositarvi rifiuti di qualsiasi genere, carcasse di automezzi o loro parti e materiali di qualsiasi natura che possano essere causa di inquinamento del suolo e/o sottosuolo;
- realizzare esposizioni di merci a cielo aperto.

I proprietari o altri aventi titolo sulle suddette aree devono provvedere alla realizzazione e manutenzione di recinzione perimetrale nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed al controllo della vegetazione con periodici interventi di manutenzione.

#### **Art. 23- Fossi, scoline e corsi d'acqua.**

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua è fatto obbligo ai proprietari od altri aventi titolo di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica, è fatto, altresì, obbligo di tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante. E' vietato incendiare e/o diserbare con prodotti chimici.

Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti

#### **Art. 24 - Salvaguardia degli specchi d'acqua**

Sono vietati la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 50 metri.

L'eventuale vegetazione spontanea presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta

alle norme del presente Regolamento.

E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 50 dalle sponde, senza la preventiva richiesta al comune che rilascerà autorizzazione sentita la Commissione al verde.

Rimangono inoltre valide le norme dettate dall'articolo precedente (art 23).

Per eventuali interventi di potatura e cura si rimanda ai paragrafi relativi del presente Regolamento Comunale del Verde.

#### **Art.25 - Salvaguardia dei corsi d'acqua minori.**

Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 30 dalle sponde. (Vedi comma 3 art. 24)

Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas, ecc.) devono essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale. Per i suddetti interventi di ripristino deve essere presentato un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di concessione a costruire.

## **CAPITOLO VIII**

### **NORME PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**

#### **Art.26 - Finalità**

Con il presente Regolamento il Comune di Avellino intende garantire e promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica del verde nella sua specifica accezione di bene comune.

La disciplina dettata dal presente Regolamento è di conseguenza posta a tutela della vita vegetale dell'intero territorio comunale di Avellino quando questa assuma una qualsiasi rilevanza ai fini sopra specificati, sia nell'ambito patrimoniale pubblico, come in quello privato, entro e fuori il perimetro del centro abitato. L'Amministrazione si avvale per la realizzazione delle finalità del presente regolamento anche della Commissione consultiva al verde, secondo le specifiche normative.

#### **Art. 27 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi di proprietà comunale nel territorio del Comune di Avellino, di seguito elencati:

- parchi e giardini comunali (naturali, agro estensivi, specialistici, urbani);
- aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
- aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico);

Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

- gli alberi da frutto;
- gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive.

Il presente Regolamento detta inoltre, specifiche norme per la manutenzione del verde privato, inteso come patrimonio collettivo.

Le norme contenute nel presente Regolamento vincolano anche l'Amministrazione comunale per quanto concerne il patrimonio proprio o comunque da essa gestito.

#### **Art. 28 – Uso degli spazi verdi**

Gli spazi a verde sono riservati al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Le attività consentite nell'ambito degli spazi destinati a verde pubblico, purchè non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:

1. sosta e riposo;

2. mobilità pedonale;
3. mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti fermo restando che mezzi non motorizzati come biciclette, tricicli, etc. usati dai bambini di età inferiore ai sei anni, possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, anche sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
4. gioco libero di tipo leggero (si intende quello praticato da bambini di età inferiore a 12 anni), il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.
5. pratica sportiva non organizzata in forma collettiva (comprende tutte le attività libere praticate da singole persone);
6. pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo (comprende tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi costituiti da più di due praticanti);

E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e danneggi la vegetazione.

### **Art. 29 - Divieti espliciti**

Nelle aree pubbliche comunali sistemate a verde viene fatto divieto salvo specifica prescrizione di :

1. turbare la sicurezza e la tranquillità dei frequentatori;
2. danneggiare la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;
3. raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio, muschio, suolo, elementi di arredo o parti di essi, nonché fossili, minerali o reperti archeologici;
4. abbandonare, catturare, ferire o molestare animali, sottrarre uova o nidi;
5. appendere agli alberi o agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale;
6. omettere la necessaria diligenza atta ad evitare che un animale in proprio affidamento molesti persone o ferisca un altro animale;
7. provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere;
8. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi;
9. inquinare il terreno, le fontane o le raccolte d'acqua;
10. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
11. campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
12. lasciare accesi mozziconi di sigaretta;
13. organizzare assemblee esposizioni, spettacoli, rappresentazioni, parate, sfilate, comizi, manifestazioni culturali e sportive;
14. installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
15. calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco;
16. accendere fuochi o preparare braci e carbonelle;
17. mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici o rilasciare animali domestici;
18. esercitare forme di commercio o attività simili;
19. porre in essere ulteriori attività di cui sia fatto specifico divieto su cartelli posti in loco.
20. l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria o la presenza di cartelloni che occultino la vista o che non si integrino nelle aree oggetto del presente capitolo.

Vengono consentite, previa specifica autorizzazione da parte degli uffici preposti, le attività di cui ai precedenti punti 13, 14, 16, 18, 19.

In deroga ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo, nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, sono consentite tutte le operazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa.

### **Art. 30 - Classificazione delle aree destinate a verde pubblico.**

Al fine di garantire un uso proprio che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di usabilità.

Le attività di cui ai punti 1,2,3,4,5,6, dell'art. 28, risultano generalmente ammesse in tutte le aree destinate a giardino o a parco pubblico.

Le attività di cui al punto 6 dell'art. 28, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

Nell'ambito di superfici a verde pubblico o a parco di dimensioni molto ampie possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse. Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica oltre quella generale.

Nell'ambito delle aree verdi di interesse botanico, naturalistico e di arredo cimiteriale sono consentite esclusivamente la sosta nelle zone appositamente attrezzate e la mobilità lungo i percorsi e i vialetti.

Le aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, aiuole) non sono calpestabili, se non negli spazi pavimentati destinati all'attraversamento.

### **Art. 31 – Giochi**

Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, etc., che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

Le attrezzature di gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate da adulti.

### **Art.32 – Animali**

I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini con deiezioni o altro, e, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

I proprietari o le persone incaricate della custodia sono anche tenuti, negli spazi dei pubblici giardini espressamente indicati, a tenere al guinzaglio i cani.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare oasi feline e aree destinate all'uso da parte di animali domestici (sgambatura cani) all'interno di zone verdi ampie ove gli spazi riservati agli animali stessi saranno limitati a percorsi preferenziali.

### **Art. 33 – Veicoli a motore autorizzati all'accesso negli spazi verdi.**

In tutti gli spazi destinati a verde pubblico è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

1. motocarrozze per il trasporto di disabili;
2. mezzi di soccorso;
3. mezzi (possibilmente elettrici) di vigilanza in servizio;
4. mezzi (possibilmente elettrici) di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
5. mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione o al rilascio di specifica autorizzazione;
6. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
7. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni.

### **Art. 34 – Velocipedi**

Biciclette e velocipedi in genere possono circolare, a passo d'uomo, esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati, interni agli spazi verdi.

### **Art.35 – Trattamenti antiparassitari**

Previo tempestivo avviso, l'accesso agli spazi destinati a verde pubblico è vietato ogni qualvolta gli spazi stessi siano oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari.

L'Amministrazione utilizza, di norma, metodi a basso impatto ambientale nei trattamenti da attuarsi nell'ambito dei parchi e giardini.

### **Art. 36– Funzioni dell'Amministrazione Pubblica**

L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, delle aree verdi pubbliche e delle alberature pubbliche con lo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico sanitaria.

## **CAPITOLO IX**

### **NORME SUL VERDE PRIVATO**

#### **Art.37 - Piante tutelate**

1) Su tutto il territorio comunale sono sottoposti a vincolo gli alberi con diametro, misurato a mt 1,30 da terra, superiore a cm 80. Per le piante di cui alla tabella "A", tale limite è di cm 60. Nel perimetro urbano tali dimensioni sono ridotte, rispettivamente a cm 70 e a cm 50.

2) Sono, inoltre vincolate le piante delle specie elencate nella tabella "B" purchè abbiano raggiunto lo stadio adulto. Sono escluse quelle radicate sulle aree con destinazione d'uso "residenze con giardino" dal P. R. G.-

Sono, altresì escluse dalla tutela di cui ai punti precedenti, le piante appartenenti alle specie di cui alla tabella "C".

In caso di contrasto tra le norme di cui al presente articolo e quelle del PUC, nelle aree consolidate e in quelle di trasformazione previste dal PUC prevarrà la normativa del PUC stesso e del RUEC mentre risulterà prevalente il presente regolamento nelle zone agricole, nelle residenze con giardino e in quelle di tutela ambientale.

#### **Art.38 - Autorizzazione al taglio**

Chiunque intende effettuare il taglio delle piante di cui al punto 1) del precedente articolo, deve farne richiesta motivata al comune. Tale obbligo vale anche se ricadono in aree boscate già autorizzate al taglio dall'Amministrazione Provinciale. La domanda deve essere presentata in carta libera ed accompagnata da una planimetria in scala non inferiore a 1:1000 e da almeno due foto dei soggetti da abbattere. L'Ente valuterà la richiesta, sentito il parere della "Commissione verde pubblico".

Per le piante di cui al punto 2) dell'art.37 (tabella B) basta una segnalazione corredata da planimetria e foto, da trasmettere al comune con almeno 30 giorni di anticipo, trascorsi i quali si intende autorizzato il taglio.

L'autorizzazione al taglio dovrà sempre essere rilasciata quando le piante in argomento si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) sono radicate a distanza dai confini inferiore a quella prevista da Codice Civile;
- b) sono situate ad una distanza inferiore a 1,5 volte l'altezza da abitazioni, strade o altre strutture pubbliche o private;

- c) presentano chiari segni di vetustà o altre manifestazioni di deperimento che possono preludere alla morte o comprometterne la stabilità;
- d) sono di impedimento alla realizzazione di opere per le quali è stata rilasciata regolare autorizzazione o concessione.

### **Art.39- Divieto di danneggiamento**

E' vietato danneggiare le piante di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 37 nonché capitozzare le stesse o tagliare i rami con diametro superiore a 15 cm, salvo casi di comprovata necessità. In quest'ultimo caso il proprietario effettuerà la segnalazione al comune accompagnata da una breve nota che ne giustifichi l'intervento. Detta segnalazione, tranne i casi di comprovato pericolo immediato, verrà fatta con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell'intervento, trascorso i quali si potrà procedere.

Per danneggiamento deve intendersi l'effettuazione di interventi, volontari o involontari che possono portare pregiudizio alla sopravvivenza del soggetto (es.: danni all'apparato radicale per scavi, ferite o traumi profondi e di qualsiasi natura, sul tronco o sui rami principali, potatura irrazionale e/o effettuata durante il periodo vegetativo, concimazione errata, mancato intervento fitosanitario, ecc.)-

### **Art. 40 - Sostituzione piante tagliate**

Il comune potrà subordinare l'autorizzazione al taglio di piante con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 37, alla messa a dimora di piante della stessa specie o di specie diverse sulla stessa area o su altre superfici indicate dal richiedente e valutate idonee dalla commissione "verde pubblico".

A tal uopo il richiedente indicherà nella domanda o nella segnalazione l'area o le aree su cui intende effettuare la piantagione.

### **Art. 41 - Aree private aperte a pubblico**

Per le aree private aperte a pubblico (es: parcheggi o giardini annessi ad esercizi pubblici ) valgono le norme previste per il verde pubblico contenute nel capitolo II°art. 11 e 12.

Il Comune si riserva di subordinare il rilascio delle previste autorizzazioni al rispetto delle norme in argomento.

Per aree private aperte al pubblico si intendono:

- parcheggi o giardini annessi ad esercizi pubblici;
- giardini, viali, parcheggi annessi a fabbricati residenziali di proprietà pubblica.

### **Art. 42 - Filari e fasce**

Sono da considerare appezzamenti boscati e, pertanto sottoposti alle relative norme, comprese quelle sanzionatorie, di cui alla L.R. 11/96 ed al D. L. 42/04 e successive integrazioni e modificazioni, i filari e le fasce di specie arboree ed arbustive di larghezza non inferiore a m 5 (cinque) e di lunghezza non inferiore a m 100 (cento) misurati al piede delle piante marginali. Il filare e la fascia si considera interrotta quando esiste un vuoto di almeno 10 (dieci) mt. misurati al piede delle piante estreme.

### **Art. 43 - Permesso a costruire**

In tutti i progetti presentati, finalizzati all'ottenimento di permesso a costruire, il titolare deve allegare una planimetria in scala 1:100 sulla quale devono essere riportate le piante di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 o una dichiarazione attestante l'assenza di tale piante sull'area interessata. Il Comune valuterà la possibilità di prescrivere modifiche al progetto finalizzate alla salvaguardia dei soggetti tutelati, oppure un adeguato programma di sostituzione di cui all'art. 12.



#### **Art. 44 - Giardini privati**

Per i progetti di edilizia residenziale che prevedono la realizzazione di verde ad uso privato è necessario allegare una planimetria in scala 1:100 nonché una relazione a firma di un tecnico abilitato (Agronomo o Perito Agrario) che illustri i criteri di realizzazioni delle aree verdi. Queste, rispetto al totale delle aree scoperte non dovranno essere inferiori ad una percentuale del 50% della superficie scoperta.

Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni può essere motivo per la sospensione dell'autorizzazione o concessione urbanistica.

Eventuali modifiche di detti parametri dovranno seguire la stessa procedura e modalità della D. I. A. (Denuncia Inizio Attività). Per area verde deve intendersi l'area scoperta al netto di tutte le superfici impermeabilizzate (piazzali, viali, ecc.)

Per quanto riguarda le specie da adottare si fa riferimento all'allegato B (Specie Arboree e Arbustive) ed all'art. 12 del presente Regolamento.

#### **Art. 44 bis- Recinzione con filo spinato**

**Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietato l'uso del filo spinato sul territorio comunale classificato "bosco" dalla Legge Regionale 11/96 e su quello inserito nel "centro urbano" dallo strumento urbanistico comunale.**

**Per la restante superficie, è vietato l'impiego del filo spinato nella proprietà pubblica o privata aperta a pubblico ed ad una distanza inferiore ad un metro dalle stesse. Per gli impianti preesistenti i proprietari dovranno provvedere alla rimozione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

## **CAPITOLO X**

### **SANZIONI**

#### **Art. 45 – SANZIONI**

Salvo che non siano diversamente perseguibili, le inosservanze alle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni qua di seguito quantificate:

- a) per l'abbattimento senza autorizzazione e per qualsiasi azione che provochi la morte di piante di cui agli artt. 8 e 11: da € 300,00 a € 1800,00 per ogni soggetto, oltre al valore delle piante abbattute, calcolato in base alla tabella B (Metodo Svizzero Verde Pubblico). Per le piante di cui all'art. 41, va applicata solo la sanzione da € 300,00 a € 1800, per ogni soggetto .**
- b) Per danneggiamento non compromettente la stabilità e la sopravvivenza delle piante di cui agli articoli 8, 11 e 41 si applica una sanzione pari ad un terzo di quella calcolata con i criteri di cui al precedenti punto (a) .**
- c) Per le infrazioni ad un divieto di cui all'art. 21, non contemplato in altre norme: da € 60.00 ad € 300.00.**
- d) Per le infrazioni di cui agli artt. 22 - 23 – 24 – 25 (fatto salvo quanto previsto dal codice della strada): da € 60.00 ad € 300.00 per decara o frazione di essa;**
- e) Per le infrazioni di cui all'art. 22 comma 4 sono previste sanzioni ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.22/97;**
- f) Per la soppressione di piante di cui al punto 1) dell'art. 37): da € 120,00. a € 600.00;**

- g) **Per la soppressione di piante di cui al punto 2) dell'art. 37): da € 60,00. a € 300,00;**
- h) **Per l'inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 38: da € 30,00 ad € 150,00;**
- i) Per danneggiamento non compromettente la stabilità e la sopravvivenza delle piante di cui all'art. 37, si applica una sanzione pari ad un terzo di quella calcolata con i criteri di cui ai precedenti punti (f) e (g).
- j) **Per la mancata segnalazione di cui al 2° comma dell'art. 39: da € 15,00 ad € 60,00;**
- k) **per il mancato rispetto dell'art. 44 bis si applica una sanzione da € 10,00 ad € 30,00 per ogni decametro o frazione di decametro di recinzione.**

Nella tabella D, è riportato un elenco di piante arbustive o di piccole dimensioni, che rivestono particolare importanza nel paesaggio rurale in generale e nelle località limitrofe a quella perimetrata; costituiscono, inoltre, fonte di sopravvivenza per la piccola fauna. La salvaguardia di queste piante viene affidata alla sensibilità di chi opera sul territorio. Il comune di Avellino si impegna a promuovere la diffusione del presente regolamento ed ad effettuare un censimento delle piante di notevole interesse.

#### **Art. 46 – Sanzioni accessorie**

Per il mancato rispetto delle norme di cui all'art. 11 ( Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere) sono previste le seguenti norme accessorie:

- a) la sospensione dei lavori che hanno determinato il danno per il tempo necessario alla effettuazione della perizia tecnica, anche ai fini di accertare l'entità del danno medesimo;
- b) nei casi più gravi, qualora il danno sia stato provocato ai fini edificatori, la revoca della concessione edilizia;

Se l'infrazione è commessa nell'ambito di un appalto pubblico, da una ditta o impresa di manutenzione del verde, questa, oltre all'annullamento del contratto potrà essere esclusa da qualsiasi gara di appalto indetta dall'Amministrazione Comunale per un periodo di minimo di 5 anni fino ad un massimo di 10 anni previo accertamento dell'infrazione da parte dell'Ufficio Verde ed a seguito di provvedimento del Sindaco.

#### **Art. 47–MANCATO RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La mancata osservanza della disposizione del ripristino dei luoghi a carico del trasgressore comporterà l'esecuzione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle opere necessarie a spese dell'inadempiente;

#### **Art. 48- ACCERTAMENTO VIOLAZIONE E CONTESTAZIONE**

Il Corpo di Polizia Municipale, le altre forze di Polizia e le Guardie Giurate delle Associazioni Ambientaliste riconosciute, procederanno all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, svolgeranno attività di controllo che dovrà essere quanto più possibile tesa alla diffusione presso la cittadinanza della cultura ambientale.

I problemi riscontrati nell'applicazione del Regolamento saranno trattati in collaborazione con l'Ufficio Verde Pubblico..

#### **Art. 49 - NORME FINANZIARIE**

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste dal presente regolamento saranno introitati in apposito Capitolo del bilancio ed il loro uso sarà vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

#### **Art.50- APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento sarà approvato con Delibera di Consiglio Comunale, che potrà apportare le eventuali modifiche, aggiunte ed aggiornamenti agli allegati ed al regolamento stesso, su proposta della Commissione al Verde Pubblico.